



## **POLITICA SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

**Innovazione Finanziaria Sim S.p.A.**

*Approvata dal consiglio d'amministrazione  
in data 27 luglio 2018  
Versione 5.0*

---

**Innovazione Finanziaria SIM S.p.A.**

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italia – Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italia  
Tel +39.02.8344.1 – Fax +39.02.91.39.08.63 – Indirizzo PEC: [innofinspa@legalmail.it](mailto:innofinspa@legalmail.it)  
C.F. e P.IVA 09150670967 – REA 2072033 – CCIAA 09150670967  
Iscrizione Albo SIM n° 291 delibera CONSOB n° 19510/2016 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Cap. Soc. 2.000.000 Euro I.V. – Socio Unico: Gruppo MutuiOnline S.p.A.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo MutuiOnline S.p.A.



## INDICE

<b>1. Introduzione</b> .....	4
1.1 La Società .....	4
1.2 Fonti normative .....	4
1.3 Definizioni.....	5
<b>2. Politica per la gestione dei conflitti di interessi ai sensi della parte III, Libro III bis, Regolamento Intermediari (di seguito anche “Policy”)</b> .....	6
2.1 Aggiornamento della <i>Policy</i> .....	6
<b>3. Identificazione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno</b> .....	7
3.1 Criteri di identificazione dei conflitti di interesse.....	7
3.2 Segnalazione di situazioni di conflitto di interesse .....	8
3.3 Responsabilità della Funzione di <i>Compliance</i> .....	8
3.4 Informativa al personale .....	9
<b>4. Presidi e misure organizzative di gestione dei conflitti di interesse</b> .....	9
4.1 Misure generale di gestione .....	10
4.2 Misure specifiche di gestione .....	11
4.3 Gestione delle informazioni alla clientela .....	11
<b>5. Riepilogo responsabilità</b> .....	12

## 1. Introduzione

### 1.1 La Società

**Innovazione Finanziaria Sim S.p.A.** (di seguito la “**SIM**” o la “**Società**”) con sede legale in Milano, via F. Casati, 1/A, e sede operativa in Milano, via Desenzano, 2, con numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, C.F. e P.I. n. 09150670967, con capitale sociale di Euro 2.000.000 interamente versato, con socio unico e soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo MutuiOnline S.p.A.. La SIM è una società di intermediazione mobiliare con sede in Italia che svolge in via principale il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, co. 5, let. c-*bis*) del D.lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”), e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti ai sensi dell'Allegato 1, Sezione B, del medesimo Decreto (i “**Servizi**”). La Società è iscritta all'albo delle Sim al n. 291, con delibera n. 19510 del 4 febbraio 2016, iscritta alla sez. D del RUI con il n. D000546007 dal 1° aprile 2016 e aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.

La SIM svolge inoltre l'attività di promozione e collocamento di servizi e prodotti bancari, assicurativi e di finanziamento nei limiti e con i requisiti imposti dalla normativa di settore ad essa applicabile. Infine, la SIM svolge tramite il sito Internet [www.confrontaconti.it](http://www.confrontaconti.it) l'attività di confronto e promozione di prodotti di conto offerti dalle banche convenzionate.

### 1.2 Fonti normative

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b-bis, n. 6, TUF, modificato con il recepimento in Italia della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) e il Regolamento UE 600/2014 (“MiFIR”) e relativa disciplina europea di attuazione, la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi tra l'altro alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione<sup>1</sup>.

Ciò premesso, la disciplina sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21, comma 1-bis del TUF, nel Libro III-bis, Parte III, del Regolamento Intermediari (Reg. Consob 16190/2007, come successivamente modificato e integrato) e nel Regolamento delegato UE n. 565/2017 di attuazione della MiFID II (Capo II, Sezione III).

L'art. 21, comma 1-bis) del TUF prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, i soggetti abilitati:

- a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;

---

<sup>1</sup> Il novellato art. 6 del TUF, in particolare, nel non prevedere più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, elenca le materie attribuite alla competenza di ciascuna Autorità.

- c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
- d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 565/2017, la Società nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori è tenuta a:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La normativa di riferimento, inoltre, prescrive che gli intermediari mantengano e aggiornino periodicamente un **registro** nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Inoltre, il TUF, all'art. 6, comma 2-*novies*, stabilisce che i soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile, “si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi<sup>2</sup>”.

La SIM ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse - che possono insorgere nell'ambito della prestazione di servizi di investimenti e accessori e che sono suscettibili di danneggiare la posizione della clientela che usufruisce di tali servizi - sia, oltre che necessaria in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo gli interessi della clientela, di mantenere elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività, e di salvaguardare la SIM sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

### 1.3 Definizioni

Ai fini della presente *Policy*, ove non specificatamente definiti, si intende per:

- a) **"Clienti"**: i soggetti ai quali la SIM fornisce i Servizi a fronte di una remunerazione;
- b) **"Soggetti Rilevanti"**: i destinatari della presente *Policy* e segnatamente:
  - i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'Amministratore Delegato, i Sindaci effettivi e supplenti;
  - i Responsabili dell'Area Sviluppo Commerciale, il Direttore Operativo Collocamento OICVM/FPA, Direttore Operativo FEC;
  - tutti i Responsabili di funzione (anche in *outsourcing*) coinvolti a qualsiasi titolo nella prestazione dei servizi di investimento;<sup>3</sup>

<sup>2</sup> L'art. 192-*quater* TUF, prevede a carico dei soci e amministratori, in caso di violazione del predetto obbligo di astensione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila”.

<sup>3</sup> Ai fini della presente *policy* i Responsabili dell'Area Backoffice, IT – Sistema “Core”, IT – Interfaccia Internet, Tecnologia e sistemistica, Contabilità e Bilancio, Amministrazione del Personale, Marketing Operativo, non sono inseriti tra i Soggetti Rilevanti in quanto allo stato attuale non sussistono potenziali fattispecie di conflitti di interesse.

- c) **"Servizi"**: il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, a supporto dell'attività di promozione e collocamento.

## 2. Politica per la gestione dei conflitti di interessi ai sensi della parte III, Libro III bis, Regolamento Intermediari (di seguito anche "*Policy*")

La MiFID II, recepita in Italia con il D.lgs. n. 129/2017, conferma per gran parte l'impianto della Direttiva 2004/39/CE ("MiFID") e la necessità per l'intermediario di specificare in concreto i requisiti organizzativi e le procedure applicabili nell'ambito della gestione e della comunicazione dei conflitti di interesse; tali misure devono essere idonee ad evitare che i conflitti rechino pregiudizio ai clienti. La novellata disciplina introduce disposizioni più specifiche indirizzate alla prevenzione dei conflitti di interesse ed a rafforzare la circostanza che l'informativa sui conflitti alla clientela sia considerata come ultima *ratio*.

La SIM, in conformità al Regolamento delegato (UE) n. 565/2017, ha adottato la presente *Policy* - nella versione di volta in volta aggiornata, in forma scritta, adeguata alle proprie dimensioni, alla propria organizzazione e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta - che consente l'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Con il presente documento, la SIM si è dunque dotata di una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a garantire che i soggetti rilevanti impegnati nelle varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e all'organizzazione, nonché alla natura e alla complessità delle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene, nonché al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Inoltre, la Società nello svolgimento dei Servizi, evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Tutto ciò precisato, la presente *Policy* si articola nelle seguenti attività:

- identificazione e mappatura delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per segnalare i potenziali conflitti di interesse;
- definizione delle procedure da seguire e delle misure da adottare per la gestione o prevenzione dei conflitti di interesse;
- definizione delle attività da effettuare qualora le misure adottate non siano sufficienti ad escludere il rischio di nuocere agli interessi dei clienti;
- definizione delle modalità di registrazione delle fattispecie di conflitto di interessi pregiudizievoli per i clienti nell'apposito registro;
- predisposizione e inoltro delle relative informazioni ai clienti.

### 2.1 Aggiornamento della *Policy*

Il **Consiglio di Amministrazione** definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Almeno annualmente, comunque al verificarsi di circostanze tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace

gestione dei conflitti di interesse, il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla revisione e aggiornamento della presente *Policy* e della mappatura dei conflitti di interesse identificati.

Il **Responsabile della Funzione di Compliance** supporta l'Amministratore Delegato e, a monte il Consiglio di Amministrazione, nel coordinamento delle attività di censimento e gestione delle situazioni di conflitto, facendosi a tal fine promotore delle proposte di integrazione/implementazione della *Policy* finalizzata alla miglior gestione delle fattispecie di conflitto rilevate.

### 3. Identificazione dei conflitti di interesse e procedure di reporting interno

#### 3.1 Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

Il personale preposto alla prestazione di Servizi alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative in cui la SIM è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM o un Soggetto Rilevante e i Clienti, o tra Clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti.

In conformità a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 - quale criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente – la Società considera se essi stessi, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa Società, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che la Società, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente. Ai fini della presente *Policy* non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la SIM, o gli altri soggetti indicati, possano conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un Cliente o che un Cliente nei confronti del quale la SIM ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro Cliente;
- b) la Società, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) la Società, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) la Società, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) la Società, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Per tenere traccia delle identificate situazioni di conflitto di interesse (effettive e potenziali), caratterizzanti la prestazione dei Servizi, la SIM ha predisposto una **“mappatura”** in forma tabellare delle fattispecie di conflitto di interesse, **allegata sub 1**, che costituisce parte integrante della presente *Policy*. Nella mappatura si dà anche evidenza degli adempimenti legati, all'art. 6, comma 2-*novies*, TUF, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice Civile. Poiché la Mappatura dei conflitti di interesse è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni sia esogeni alla sfera di influenza della Società, tale Mappatura necessita di un costante aggiornamento sulla base di flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Tali fattori possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- modifiche della normativa di riferimento;

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo ed i singoli responsabili delle unità organizzative aziendali, tenuto conto dei relativi compiti e responsabilità, hanno pertanto un ruolo attivo nell'identificazione dei conflitti di interesse e nella gestione degli stessi.

### 3.2 Segnalazione di situazioni di conflitto di interesse

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza, e per il tramite di esso al Responsabile della Funzione di *Compliance*, o direttamente a quest'ultimo, qualsiasi situazione che, anche potenzialmente, possa generare un nuovo conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla SIM, essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dalla SIM.

È fatto, quindi, obbligo ad ogni unità organizzativa della SIM di comunicare tempestivamente l'insorgere e il venir meno di possibili situazioni conflittuali, nonché di riscontrare senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata dalla funzione di *Compliance*.

La Funzione di *Compliance* archivia le comunicazioni al riguardo ricevute dalle strutture della SIM.

La Funzione in parola, sulla base delle informazioni ricevute direttamente dai responsabili sopra citati e sulla base delle proprie analisi, predispone ed aggiorna la mappatura delle fattispecie di conflitto di interesse, con il supporto consultivo di altre strutture aziendali o esterne.

Inoltre, la Funzione di *Compliance* riferisce ai vertici aziendali, almeno su base annua, in merito ai nuovi conflitti di interesse identificati, sollecitando, se del caso, l'adozione di nuove misure di gestione.

Sulla base delle proposte avanzate dalla Funzione di *Compliance*, spetterà al Consiglio di Amministrazione:

- la valutazione della rilevanza di ciascuna fattispecie individuata;
- la definizione delle misure ritenute idonee alla gestione della medesima fattispecie, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla vigente normativa di riferimento e della presente *Policy*.

### 3.3 Responsabilità della Funzione di *Compliance*

La costante innovazione di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SIM, rendono indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento delle situazioni di conflitti di interesse rilevanti, sulla base di flussi informativi interni ed esterni alla organizzazione aziendale. In merito, la SIM ha individuato nella Funzione di *Compliance* il soggetto che supporta il Consiglio di Amministrazione nell'attività di censimento delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore.

La Funzione di *Compliance* riceve, a cura dell'Amministratore Delegato il seguente *set* informativo di base:

- elenco delle cariche assunte dagli Amministratori, dai componenti dell'organo di controllo, dai responsabili delle funzioni aziendali;
- elenco delle società appartenenti al gruppo di appartenenza della SIM o sulle quali la SIM o altra società del gruppo esercitino un'influenza notevole, anche tramite partecipazione indiretta o partecipazione a patti parasociali;

- 
- articolazione dei servizi e delle attività di investimento prestati dalla Società e dalle società del gruppo;
  - modifiche o aggiornamento della gamma prodotti promossi/gestiti dalle società del gruppo;
  - articolazione organizzativa ed operativa della Società;
  - assetto societario.



- composizione degli organi aziendali e degli assetti proprietari delle società con cui la SIM intende intraprendere una relazione economica.

L'Amministratore Delegato informa la Funzione di *Compliance* tempestivamente in caso di variazioni delle informazioni che precedono.

Sulla base della documentazione, anche a seguito di un confronto con i Soggetti Rilevanti, la Funzione di *Compliance* valuta la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e aggiorna la **mappatura dei conflitti**, indicando:

- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- i Servizi interessati;
- la descrizione del conflitto di interesse;
- i soggetti coinvolti;
- la tipologia e la natura del conflitto di interesse (effettivo o potenziale);
- i presidi adottati o adottabili per la gestione del conflitto stesso;
- la specifica in merito all' idoneità del conflitto a ledere gravemente gli interessi dei Clienti, in caso di assenza o di mancata attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla sua gestione.

Una volta che il conflitto è mappato, la Funzione di *Compliance* raccoglie tutte le segnalazioni di potenziali conflitti di interesse provenienti dal personale o dai responsabili delle varie unità operative verificatesi nel corso dell'operatività caratteristica in un apposito **registro**, in conformità all'art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 565/2017; nel registro sono annotati, in relazione ai diversi Servizi forniti dalla SIM, le situazioni di conflitto di interesse suscettibili di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti. In particolare, il registro viene aggiornato regolarmente dalla Funzione di *Compliance*, mediante l'inserimento delle nuove situazioni di conflitto segnalate, specificando l'Area e/o i Servizi a cui si riferisce, valutandone l'impatto e dando esecuzione alle istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il personale preposto ed i rispettivi responsabili inviano alla Funzione di *Compliance* - ad evento - una comunicazione contenente i singoli conflitti di interesse da censire. In caso di assenza di segnalazioni, con cadenza annuale la Funzione di *Compliance* invia ai Soggetti Rilevanti una comunicazione informativa (via e-mail) a conferma del mancato aggiornamento del Registro nel corso dell'anno.

La Funzione di *Compliance* riferisce - con cadenza almeno annuale, in occasione della relazione annuale della Funzione sull'attività svolta e ogniqualvolta che ciò sia ritenuto utile o necessario - all'Amministratore Delegato - dell'esito dell'attività svolta, mediante apposita reportistica e sottopone il documento all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### 3.4 Informativa al personale

È altresì compito della Funzione di *Compliance*, in coordinamento con i responsabili delle varie unità operative, far sì che tutto il personale interessato sia adeguatamente informato dei contenuti della presente *Policy*. A tal fine, è a cura della Funzione di *Compliance* provvedere alla distribuzione di una copia aggiornata della *Policy* sulla gestione dei conflitti di interesse, prevedere la definizione di sessioni di illustrazione e approfondimento delle tematiche rilevanti in tema di conflitto di interessi, rendersi disponibile per eventuali confronti su casi pratici.

## 4. Presidi e misure organizzative di prevenzione o gestione dei conflitti di interesse

I conflitti, una volta identificati, devono essere gestiti. In tal senso, al fine di gestire le situazioni di effettivo conflitto rilevate, la SIM, anche tenuto conto del principio di proporzionalità della propria organizzazione aziendale, individua una serie di presidi organizzativi, procedurali e di controllo atti a contenere il rischio di cagionare al Cliente un pregiudizio. In particolare, nella mappatura delle situazioni di conflitto di interesse della Società, per ciascuna fattispecie di conflitto di interesse contenuta, sono indicati i presidi volti a garantire la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

#### **4.1 Misure generale di prevenzione o gestione**

##### **Presidi organizzativi**

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di *governance* che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse da parte dei soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei Servizi svolti dalla SIM. A tal riguardo, la struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse.

##### **Presidi Procedurali**

La presente *policy* è parte integrante del corpus procedurale adottato internamente dalla SIM, finalizzato a regolare e disciplinare i diversi ambiti gestionali, funzionali, operativi e organizzativi che caratterizzano la sua attività tipica e la prestazione dei Servizi. L'articolato di procedure e normative interne della SIM è volto a disciplinare:

- il comportamento degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza disciplinati principalmente nel Codice Etico e Comportamentale nella sua versione di volta in volta in vigore;
- il comportamento da seguire nel caso di operazioni con parti correlate e quello da tenere nel caso di conoscenza di informazioni privilegiate.

La presente *Policy* attiene alla prevenzione o gestione dei conflitti di interesse e deve essere letta anche congiuntamente con altri strumenti di indirizzo e controllo dell'attività già approvati o in corso di approvazione (come la politica in materia di prassi e politiche remunerative, operazioni personali e incentivi, flussi informativi).

##### **Barriere informative (Chinese walls)**

La SIM adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. In particolare, le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

##### **Vigilanza separata**

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima dei vertici aziendali della SIM e delle funzioni di controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della SIM è, infatti, assegnata ad un responsabile diverso che riferisce direttamente al vertice aziendale della SIM.

##### **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite**

La SIM viete a tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto; ogni soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione da indirizzarsi, anche in forma anonima, alla Funzione di *Compliance*.

## **Reclami**

I reclami sono gestiti in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

### **4.2 Misure specifiche di prevenzione o gestione**

#### **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste**

La SIM, nella prestazione dei Servizi, ha previsto l'utilizzo di un modello di valutazione dell'adeguatezza. Laddove, infatti, le misure organizzative e amministrative adottate dalla SIM per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi dei Clienti sia evitato, la Funzione di *Compliance*, informa di tale circostanza il Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento dei Clienti.

#### **Informativa sui conflitti di interesse**

La SIM provvederà ad informare adeguatamente la clientela laddove non sia stato possibile individuare idonee misure organizzative, ovvero le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non siano ritenute sufficienti a eliminare il rischio di nuocere gli interessi della clientela, al fine di consentire alla clientela di prendere una decisione informata sui Servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Tale informativa specifica, è una misura di *extrema ratio*, resa in forma scritta su supporto cartaceo, sarà sufficientemente dettagliata, onde consentire al Cliente di prendere una decisione informata sui Servizi, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La comunicazione, in particolare:

- indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SIM per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente;
- comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di Servizi, tenendo in considerazione la natura del Cliente al quale è diretta la comunicazione; la descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

### **4.3 Gestione delle informazioni alla clientela**

La SIM fornisce ai potenziali Clienti, nell'ambito della informativa pre-contrattuale, una sintesi della presente *Policy*. Ancora, qualora i Clienti o i potenziali Clienti ne facciano richiesta, la SIM provvederà a fornire copia integrale della presente *Policy* al Cliente o potenziale Cliente, nonché ogni ulteriore dettaglio da questi richiesto.

La Funzione di *Compliance* è responsabile della definizione delle modalità di comunicazione ai Clienti, della successiva messa in atto, della predisposizione e trasmissione di adeguate comunicazioni ai Clienti che richiedono maggiori dettagli circa la *Policy*, nonché dell'informativa della natura e delle fonti dei conflitti, quando, nella prestazione dei Servizi, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato.

## 5. Riepilogo responsabilità

Attività	Addetto	Responsabile	Frequenza attività
Rilevazione di un conflitto di interesse	Funzione <i>Compliance</i> Struttura operativa aziendale	Funzione <i>Compliance</i>	Ad evento
Verifica dei presidi in essere per la mitigazione dei conflitti di interesse	Funzione <i>Compliance</i>	Funzione <i>Compliance</i>	Ad evento (nuovo conflitto) Annuale (revisione conflitti esistenti)
Proposta alla Alta Direzione di nuovi presidi e/o irrobustimento di presidi esistenti per la mitigazione dei conflitti di interesse	Funzione <i>Compliance</i>	Funzione <i>Compliance</i>	Ad evento (nuovo conflitto) Annuale (revisione conflitti esistenti)
Adozione della misura di prevenzione o gestione dei conflitti di interesse	Amministratore Delegato	Amministratore Delegato / Consiglio di Amministrazione (per competenza)	Ad evento (nuovo conflitto) Annuale (revisione conflitti esistenti)
Revisione ed alimentazione del registro conflitti di interesse	Funzione <i>Compliance</i>	Funzione <i>Compliance</i>	Ad evento (nuovo conflitto) Annuale (revisione conflitti esistenti)
Consegna alla clientela della sintesi della <i>policy</i> di gestione dei conflitti di interesse	Funzione operativa aziendale	Funzione <i>Compliance</i>	All'apertura di un nuovo contratto
Revisione periodica della procedura	Funzione <i>Compliance</i>	Consiglio di Amministrazione	Annuale